

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4844 del 27/08/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Seconda Tit. II-bis, art.29- nonies comma 1 - L.R. 21/2004 e s.m.i. - Modifiche non sostanziali dell'AIA (DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022) - possibilità di recupero propri rifiuti decadenti - Ditta: TRADEBE Chimica S.r.l.- Installazione sita in Comune di Fidenza, loc. Rimale, n.59
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5031 del 26/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

ASSUNTO CHE:

- la Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2115 del 21/06/2010 ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Solveko S.r.l. per l'installazione IPPC sita in comune di Fidenza, Fraz. Rimale n. 59; la medesima A.I.A., come aggiornata nel tempo a fronte di rispettive

domande di modifica non sostanziale, è stata successivamente volturata alla società Tradebe Chimica Srl con Determinazione di Arpae SAC Parma n. DET-AMB-2019-5476 del 27/11/2019;

- che l'atto di A.I.A. di cui sopra è stato successivamente aggiornato con i seguenti provvedimenti (comprensivi dell'atto di voltura sopra richiamato):

NUMERO PROVVEDIMENTO	DATA	AUTORITÀ COMPETENTE
39723	12/03/2021	ARPAE S.A.C. di Parma
3024	30/06/2020	ARPAE S.A.C. di Parma
5476	27/11/2019	ARPAE S.A.C. di Parma
4327	10/08/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
65634	13/10/2015	Provincia di Parma
1157	08/06/2015	Provincia di Parma
58324	25/08/2014	Provincia di Parma
1261	17/06/2014	Provincia di Parma
3693	11/11/2010	Provincia di Parma

- che è stata rilasciata nuova AIA con Determinazione Arpae DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022 a seguito di procedimento di Riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha revocato e sostituito i precedenti provvedimenti sopra citati;
- con determinazione DET-AMB-2023-850 del 21/02/2023 Arpae SAC Parma ha rilasciato aggiornamento dell'AIA (DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022) a fronte di modifica non sostanziale del 09/11/2022 (introduzione End of Waste "ciclopentanone"; Autorizzazione al processamento di "sottoprodotti" in alternativa a "rifiuti" su tutte le colonne di distillazione; sostituzione dello strumento di misura dei COV "FID" al posto del "PID");
- con determinazione DET-AMB-2023-2603 del 22/05/2023 Arpae SAC Parma ha rilasciato aggiornamento dell'AIA (DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022) a fronte di modifica non sostanziale del 09/11/2022, determinando l'inserimento in autorizzazione del nuovo prodotto finito "End of Waste" "n-clorobutano";
- con determinazione DET-AMB-2023-2762 del 29/05/2023 Arpae SAC Parma ha rilasciato aggiornamento dell'AIA (DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022) a fronte di Voltura Gestore AIA (Alessandro Paone);
- Arpae SAC Parma con provvedimento DET-AMB-2023-3913 del 01/08/2023 ha aggiornato l'AIA determinando l'approvazione di: attivazione di un nuovo punto di scarico idrico finale (denominato SC1) derivante dall'esercizio dell'impianto di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) e recapitante in corpo idrico superficiale "Rio della Fame"; adeguamento delle planimetrie A.I.A. 3A (emissioni in atmosfera), 3B (reti idriche), 3C (sorgenti imp. acustico), 3D (stoccaggi): aggiornamento della "Tavola Allegato 3D, rev. maggio 2023"; la modifica dei Capitoli C 2.4, D 2.6, D 2.7 e D 2.9 dell'Allegato I "Le condizioni dell'A.I.A.";
- Arpae SAC Parma con DET-AMB-2024-5405 del 03/10/2024 ha emesso il provvedimento a conclusione del procedimento di sospensione, con il quale si è determinata la revoca del

provvedimento di sospensione (DET-AMB-2024-2194 del 16/04/2024) e quindi la ripresa dell'attività subordinata a determinate condizioni;

- Arpae SAC Parma con provvedimento DET-AMB-2024-7217 del 31/12/2024 ha aggiornato l'AIA determinando l'approvazione di ulteriori n.9 schede End of Waste di prodotti finiti relativi a n.9 sostanze mono componente (Acetone, Toluene, Acetato di Etile, Sec-butanolo, Cloruro di metilene, Dimetilformammide, Isobutanolo, Metiltetraidrofurano, Tetraidrofurano), da intendersi sostitutive delle schede "End of Waste", ove coincidenti con le omonime sostanze mono componente, precedentemente approvate con DET-AMB-2024-5405 del 03/10/2024;
- Arpae SAC Parma con atto DET-AMB-2025-1164 del 26/02/2025 ha rilasciato aggiornamento dell'AIA alla ditta "Tradebe Chimica S.r.l." in seguito a domanda di modifica non sostanziale all'AIA del 16/01/2025, relativamente all'approvazione di n° 5 nuove schede End of Waste di prodotti finiti "Thinner";
- Arpae SAC Parma con atto DET-AMB-2025-2134 del 10/04/2025 ha rilasciato aggiornamento dell'AIA alla ditta "Tradebe Chimica S.r.l." in seguito a domanda di modifica non sostanziale all'AIA del 19/02/2025, relativamente all'approvazione di n° 2 nuove schede "End of Waste" per i prodotti finiti "Isopropanolo" (ISOPROP) e "Isopropanolo miscela azeotropica" (THNFIPA);

CONSIDERATO CHE:

- la ditta "Tradebe Chimica S.r.l." ha presentato istanza di modifica non sostanziale all'AIA in data 16/04/2025 sul Portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale, acquisita al prot. Arpae PG/2025/72732 del 16/04/2025;
- che le modifiche avanzate (tenuto conto della documentazione così come successivamente integrata e chiarita in sede di Conferenza di servizi) consistono:
 - o nella possibilità di trattare all'interno dell'installazione i propri rifiuti "decadenti" (prodotti dall'attività di rigenerazione di rifiuti solventi), se compatibili con il processo di trattamento, effettuato al fine di operare su di essi un ulteriore recupero di materia e ridurre il quantitativo destinato a smaltimento presso impianti esterni, con l'obiettivo di ottenere i medesimi EoW per i quali l'installazione è autorizzata, senza modifiche al ciclo di lavorazione e trattamento dei rifiuti;
 - o nell'aggiornamento della destinazione d'uso di alcuni serbatoi senza aumentare le volumetrie di stoccaggio per le singole tipologie, che rimangono le medesime autorizzate nell'AIA e senza utilizzare nuove aree per la localizzazione degli stessi;
 - o revisione della Fase 6 del processo (stoccaggio e la gestione di prodotti intermedi del processo di trattamento) descritta nell'Allegato I all'AIA, anche in seguito all'entrata in funzione del Rentri;

VISTO:

- che Arpae SAC Parma ha avanzato richiesta di pareri agli Enti competenti, con nota PG/2025/89342 del 14/05/2025;
- che Arpae SAC ha richiesto integrazioni alla Ditta, con nota Arpae PG/2025/104875 del 11/06/2025, a fronte dei pareri sospensivi con richiesta di integrazioni pervenuta da AUSL (prot. n.38886 del 28/05/2025);
- la documentazione integrativa presentata da TRADEBE Chimica S.r.l., acquisita via PEC al prot. Arpae PG/2025/126630 del 14/07/2025, e successivamente finalizzata sul portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale in data 28/07/2025 (acquisita al prot. Arpae PG/2025/135657 del 28/07/2025);

- che in seguito alla consegna delle integrazioni e alla richiesta di Arpae APAO-ST (PG/2025/132030 del 22/07/2025) Arpae SAC Parma con nota PG/2025/132878 del 23/07/2025 ha indetto e convocato Conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri di competenza; la seduta di Conferenza si è tenuta in data 28/07/2025, il cui Verbale firmato dai presenti è depositato agli atti;
- a riscontro di quanto concordato in Conferenza, TRADEBE Chimica Srl in data 01/08/2025 ha presentato tramite il Portale IPPC-AIA regionale dedicato, integrazione volontaria, acquisita al prot. PG/2025/139690 del 01/08/2025, contenente ulteriori chiarimenti e nuova TAVOLA 3D planimetria layout "stoccaggi materie prime - sostanze e rifiuti" Rev. 05, datata luglio 2025;
- a seguito di richiesta di pareri definitivi inviata da Arpae SAC Parma con nota PG/2025/140390 del 04/08/2025 a fronte integrazioni, si sono acquisiti i seguenti pareri:
 - parere igienico sanitario favorevole, valutate positivamente le integrazioni pervenute, di AUSL str. org. di Parma trasmesso con nota prot. Ausl n. 57295 del 06/08/2025, acquisita al prot. Arpae PG/2025/142560 del 06/08/2025; tale parere costituisce allegato n.2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - la relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con nota PG/2025/149460 del 21/08/2025, con la quale sono state recepite le modifiche avanzate dalla Ditta, subordinatamente ad alcune specifiche prescrizioni, ed è stato aggiornato il seguente capitolo dell'Allegato I dell'AIA: D.2.9 "*Gestione dei rifiuti*"; tale relazione tecnica costituisce allegato n.1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il Comune di Fidenza alla luce della Conferenza dei servizi condotta e degli ultimi chiarimenti forniti dalla Ditta, comunica "*la presa d'atto dell'esito della Conferenza di servizi, delle integrazioni, della relazione tecnica di Arpae e della conformità della planimetria, dà il nulla osta alla realizzazione delle modifiche proposte*" (comunicazione acquisita al prot Arpae PG/2025/151727 del 26/08/2025 e depositata agli atti);

CONSIDERATO CHE:

- che in seduta di Conferenza del 28/07/2025 si sono acquisiti i chiarimenti necessari a circoscrivere l'oggetto della modifica e a rettificarla rispetto all'istanza originaria, anche a fronte del rigetto di una precedente domanda di modifica del 14/03/2025, inerente la possibilità di inserire l'operazione di miscelazione "R12" di rifiuti in ingresso, considerata sostanziale da Arpae SAC Parma; pertanto, la Ditta ha riformulato la modifica in oggetto, tenendo conto dell'impossibilità attuale di miscelarli con altri rifiuti in ingresso;
- la successiva precisazione espressa da TRADEBE Chimica S.r.l. a valle della Conferenza di servizi, acquisita al prot. PG/2025/151386 del 26/08/2025, in cui chiarisce a parziale rimodulazione e precisazione di quanto espresso nel Verbale della Conferenza del 28/07/2025: "*Nei 1100 mc in serbatoi erano compresi i sottoprodotti che tuttora, come già comunicato, Tradebe Chimica Srl non ritira né tratta. Si chiede di destinare a stoccaggio rifiuti (R13), come sopra descritto, i volumi prima destinati ai sottoprodotti*";

DATO ATTO CHE:

- risultano correttamente versate dalla Società TRADEBE CHIMICA S.r.l. le spese istruttorie di modifica non sostanziale AIA (250 €) in data 10/04/2025;
- la Società TRADEBE CHIMICA S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (c.d. White List) con iscrizione valida fino al 03/03/2026;

Tutto quanto sopra visto e considerato,

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) vigente di cui alla Determinazione **DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022** citata in premessa in capo alla ditta TRADEBE CHIMICA S.r.l., nella persona del Gestore dell'installazione, generalità depositate agli atti, per l'installazione IPPC sita in Comune di Fidenza, Fraz. Rimale n. 59, per l'esercizio dell'attività IPPC classificata come categoria 5.1 e) "rigenerazione/recupero di solventi" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli aspetti sotto riportati:
 - 1.1. possibilità di trattare i propri rifiuti "decadenti" (prodotti dall'attività di trattamento rifiuti, che potranno essere costituiti alternativamente da: 1. Drenaggi – rifiuti dal trattamento chimico-fisico; 2. Condensato del sistema criogenico; 3. Soluzioni di lavaggio e avvinamento; 4. Residui del processo di distillazione che possono portare ulteriore recupero di materia; 5. EoW fuori specifica), con l'obiettivo di ottenere i medesimi EoW per i quali l'installazione è autorizzata, senza modifiche al ciclo di lavorazione e trattamento dei rifiuti;
 - 1.2. aggiornamento della destinazione d'uso di alcuni serbatoi, senza aumentare le volumetrie di stoccaggio autorizzate nell'AIA per le singole tipologie e senza utilizzare nuove aree per la localizzazione degli stessi;
 - 1.3. lo stoccaggio di tali rifiuti, identificato con il limite di 400 m³, avverrà tramite due distinte modalità:
 - all'interno di IBC poste in stoccaggio nel magazzino, che non potrà superare i 200 m³;
 - nei serbatoi deputati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, quantità massima pari a 400 m³;
 - 1.4. eliminazione della categoria "intermedi di processo", in quanto non contemplata all'interno del RENTRI; pertanto, ogni riferimento agli intermedi di processo precedentemente contenuto nell'AIA vigente e nel suo Allegato I è da ritenersi stralciato in quanto non più attuale con le modifiche proposte;
 - 1.5. aggiornamento della TAV. 3D Planimetria Aree di deposito materie prime - sostanze e rifiuti, Rev. 05, luglio 2025, acquisita al prot Arpae PG/2025/139690 del 01/08/2025 e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante; pertanto, ogni riferimento presente nell'atto autorizzativo vigente alla planimetria layout stoccaggi revisioni da 01 a 04 precedenti, sono da ritenersi sostituite dalla TAV. 3D Planimetria Aree di deposito materie prime - sostanze e rifiuti, Rev. 05, luglio 2025;
2. **DI STABILIRE**:
 - 2.1. di approvare le modifiche sopra elencate, ritenute non sostanziali, alle seguenti nuove prescrizioni contenute nella relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota PG/2025/149690 del 21/08/2025, (allegato n.1 al presente provvedimento) e in particolare:

- 2.1.1. i rifiuti decadenti da sottoporre a lavorazione dovranno essere trattati alla stregua dei rifiuti in ingresso, quindi dovranno avere tutte le caratteristiche delle schede EoW autorizzate con DET-AMB-2024-7217 del 31/12/2024 e DET-AMB-2025-1164 del 26/02/2025 s.m.i. (n.9 sostanze monocomponenti e n.5 Thinner);
- 2.1.2. lo stoccaggio dei rifiuti decadenti non potrà superare il limite temporale di 180 giorni e un limite di volume massimo complessivo pari a 400 m³, di cui al massimo 200 m³ in cisternette IBC;
- 2.1.3. per lo stoccaggio con cisternette, si dovranno ottemperare le eventuali prescrizioni del Vigili del Fuoco;
- 2.1.4. la quantità complessiva di rifiuti da sottoporre a trattamento (rifiuti in ingresso + rifiuti decadenti in rilavorazione) non potrà superare il quantitativo annuo pari a 20.000 tonnellate;
- 2.1.5. dovrà essere data idonea indicazione di tracciabilità delle lavorazioni (R13-R2) e dei contenitori di stoccaggio dei "rifiuti decadenti";
- 2.1.6. qualora se non sia possibile ripassare in colonna (R2) i rifiuti decadenti entro 180 giorni dal loro stoccaggio (questo è il tempo di giacenza massimo), tali rifiuti saranno avviati entro tale termine allo smaltimento in impianti esterni autorizzati;
- 2.1.7. a fronte delle modifiche proposte dovranno essere aggiornate prima dell'attivazione della modifica in esame le procedure di gestione, se necessario rispetto a quelle già visionate dagli Enti;
- 2.2. di aggiornare, secondo quanto stabilito da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella propria relazione tecnica, il seguente capitolo dell'Allegato I all'AIA vigente: D.2.9 Gestione dei rifiuti (vedasi allegato n.1, parte integrante e sostanziale al presente atto);
3. **DI STABILIRE** che resta invariata ogni altra parte dell'A.I.A. vigente di cui alla Determinazione DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022;
4. **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Società in oggetto, al Comune di Fidenza, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ad AUSL - Str. Organiz.Terr.le S.I.S.P. di Fidenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al SUAP di Fidenza per opportuna conoscenza;
5. **DI FAR PRESENTE** che il Responsabile di questo procedimento, endoprocedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP di Parma, è la dott.ssa Beatrice Anelli dell' Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
7. **DI INFORMARE CHE:**
 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale web IPPC della Regione Emilia-Romagna;

- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Pratica SINADOC n° 11140/2025

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Invio tramite posta interna

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – L.R. 21/2004 e s.m.i. - Procedimento di modifica non sostanziale dell'A.I.A. (DET-AMB-2022-5085 del 05/10/2022). **Relazione tecnica**

Ditta: **TRADEBE Chimica S.r.l.**
Installazione IPPC sita in loc. Rimale n.59 nel Comune di Fidenza (Parma)

Esaminata la documentazione in oggetto presentata dalla ditta sopra descritta con la presente si evidenzia quanto sotto riportato.

Le modifiche sono relative:

1. alla possibilità di trattare i rifiuti “decadenti” con l'obiettivo di ottenere i medesimi EoW per i quali l'installazione è autorizzata, senza modifiche al ciclo di lavorazione e trattamento dei rifiuti;
2. l'aggiornamento della destinazione d'uso di alcuni serbatoi senza aumentare le volumetrie di stoccaggio per le singole tipologie, che rimangono le medesime autorizzate nell'AIA e senza utilizzare nuove aree per la localizzazione degli stessi.

I rifiuti decadenti che si intende sottoporre a trattamento sono:

1. Drenaggi – rifiuti dal trattamento chimico-fisico
2. Condensato del sistema criogenico
3. Soluzioni di lavaggio e avvinamento
4. Residui del processo di distillazione che possono portare ulteriore recupero di materia
5. EoW fuori specifica

Viene indicato che lo stoccaggio di tali rifiuti, identificato con il limite di 400 m³, avverrà tramite due distinte modalità:

- All'interno di IBC poste in stoccaggio nel magazzino, che non potrà superare i 200 m³;
- Nei serbatoi deputati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, quantità massima pari a 400 m³.

Si prende atto che in Conferenza dei Servizi è stato dichiarato che non esiste più la categoria "intermedi di processo", in quanto non contemplata all'interno del RENTRI.

Preso atto di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 27/07/2025 e delle successive integrazioni, nulla osta alla modifica proposta nelle more delle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti decadenti da sottoporre a lavorazione dovranno essere trattati alla stregua dei rifiuti in ingresso, quindi dovranno avere tutte le caratteristiche delle schede EoW autorizzate con DET-AMB-2024-7217 del 31/12/2024 e DET-AMB-2025-1164 del 26/02/2025 s.m.i. (n.9 sostanze monocomponenti e n.5 Thinner);
2. lo stoccaggio dei rifiuti decadenti non potrà superare il limite temporale di 180 giorni e un limite di volume massimo complessivo pari a 400 m³, di cui al massimo 200 m³ in cisternette IBC;
3. per lo stoccaggio con cisternette, si dovranno ottemperare le eventuali prescrizioni del Vigili del Fuoco;
4. la quantità complessiva di rifiuti da sottoporre a trattamento (rifiuti in ingresso + rifiuti decadenti in rilavorazione) non potrà superare il quantitativo annuo pari a 20.000 tonnellate;
5. dovrà essere data idonea indicazione di tracciabilità delle lavorazioni (R13-R2) e dei contenitori di stoccaggio dei "rifiuti decadenti" ;
6. qualora se non sia possibile ripassare in colonna (R2) i rifiuti decadenti entro 180 giorni dal loro stoccaggio (questo è il tempo di giacenza massimo), tali rifiuti saranno avviati entro tale termine allo smaltimento in impianti esterni autorizzati;
7. a fronte delle modifiche proposte dovranno essere aggiornate prima dell'attivazione della modifica in esame le procedure di gestione, se necessario rispetto a quelle già visionate dagli Enti.

A fronte si ritiene che debba essere modificati alcuni capitolo dell'Allegato I come sotto riportato:

(...omissis...)

D 2.9 Gestione dei rifiuti

Potranno essere utilizzati i serbatoi come indicati nella planimetria nella sua rev. 5 del 07/2025 e di seguito identificati:

Rifiuti in ingresso (R13-R2)/ rifiuti da rilavorare (EER 19 02 04)	
Numero Identificativo	Capacità in m ³
da 1 a 6	58 cadauno
41-42	100 cadauno
65-66	30 cadauno
82-83	45 cadauno
88-91	65 cadauno
95-100	100 cadauno

101-102	41 cadauno
129	50

Rifiuti in uscita	
Numero Identificativo	Capacità in m ³
39	100
40	100

Serbatoi di processo	
Numero Identificativo	Capacità in m ³
da 12 a 14	12 cadauno
33-34	11 cadauno
72	34
81	12
86	34
da 92 a 94	30 cadauno
SA1	13
SA3	20
SC4	12
8-10-11	33 cadauno
122-123	50 cadauno
da 126 a 128	33 cadauno

Prodotti EoW / EoW in attesa di certificazione	
Numero Identificativo	Capacità in m ³
da 21 a 28	34 cadauno
43	50
46 - 48 - 49	18 cadauno
51-59-60	34 cadauno
61 - 62	52 cadauno
63-64-67-68	34 cadauno
73	53
84	50
97	34

106 - 107	30 cadauno
120-121-124-125	50 cadauno

Le modalità di gestione degli stoccaggi di rifiuti decadenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti decadenti dovranno essere trattati alla stregua dei rifiuti in ingresso, quindi dovranno avere tutte le caratteristiche delle schede EoW autorizzate con DET-AMB-2024-7217 del 31/12/2024 e DET-AMB-2025-1164 del 26/02/2025 s.m.i.;
- all'atto della produzione di un rifiuto decadente, se lo stesso è ritenuto idoneo alla rilavorazione, si procederà all'invio di un campione dello stesso al laboratorio interno per la sua caratterizzazione, che avverrà con le medesime modalità utilizzate per la caratterizzazione del rifiuto in ingresso.
- una volta caratterizzato e trasferito nel luogo di stoccaggio, lo stesso dovrà venire identificato chiaramente mediante apposizione di cartellonistica indicante:
 - Codice EER del rifiuto, sempre identificato come EER 190204
 - Dicitura "rifiuto decadente da rilavorare"
 - Indicazione della sostanza (EoW) da recuperare.
- la tempistica massima di stoccaggio dei rifiuti decadenti (da rilavorare presso l'installazione o da conferire all'esterno) dovrà essere pari a 180 gg a partire dalla prima data di produzione di uno specifico rifiuto e contestuale deposito del primo contenitore;
- Per lo stoccaggio potranno essere utilizzati indistintamente le aree/serbatoi già autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) con apposizione di cartellonistica che ne indichi univocamente il contenuto e la destinazione istantanea. Oltre all'apposizione fisica di indicazione univoca sui serbatoi e le IBC;
- la tracciabilità dovrà essere garantita dalla localizzazione tramite programma gestionale rifiuti che identifica l'isola del magazzino e/o il serbatoio R13 che in quel momento non contiene rifiuti in ingresso ma rifiuti da rilavorare. In particolare, per il magazzino in colli, oltre al rispetto della Circolare Ministeriale 21/01/2019, n. 1121, si dovrà delimitare fisicamente l'area/e adibita/e a questo specifico scopo, che potrà variare tra 0 m³ ed un massimo di 200 m³.
- Per quanto riguarda gli EoW fuori specifica, il cartello del serbatoio con la dicitura "EoW in attesa di certificazione" sarà momentaneamente sostituito dal cartello "rifiuto EER 190204". Qualore il suddetto rifiuto sia idoneo alla rilavorazione interna si dovrà provvedere quanto prima a spostarlo in un serbatoio R13, in caso contrario dovrà essere conferito esternamente, entro il termine temporale di 180 giorni.

(...omissis...)

Per l'esercizio dell'impianto il Gestore dovrà rispettare, in particolare, le seguenti ulteriori prescrizioni al trattamento di rifiuti:

(...omissis...)

12. entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore dell'impianto dovrà produrre, in allegato al Report annuale di cui al cap. D.2.4, relazione sull'attività svolta durante l'anno solare precedente, che dovrà riportare:
- a. gli esiti delle analisi di caratterizzazione del rifiuto in ingresso conferito, (verifiche su omologhe, analisi sul primo carico e successive analisi periodiche) da ogni sito di produzione;
 - b. il quantitativo di rifiuti (in ingresso e decadenti) trattati presso l'installazione;
 - c. quantitativi dei materiali prodotti finiti;
 - d. gli esiti delle verifiche periodiche sui materiali EoW, sui rifiuti decadenti reimmessi nel ciclo produttivo.

(...omissis...)

I riferimenti presenti nell'atto autorizzativo dovranno intendersi come sotto riportato:

- planimetria stoccaggi - versione 05 del 07/2025;
- ogni riferimento agli intermedi di processo dovrà essere stralciato in quanto non più attuale con le modifiche proposte.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

I Tecnici

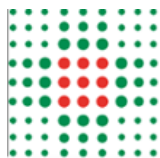
Cristina Bazzini - Cristina Marconi

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza

Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 11140/2025



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0057295

DATA: 06/08/2025

OGGETTO: Risposta a: Prot. 04/08/2025.0140390.U - TRADEBE Chimica Srl - domanda M.N.
S. AIA3 mar. 2025 - ricircolo R2 propri rifiuti decadenti - RICHIESTA PARERE
/RELAZIONE TECNICA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:

- [22-07]

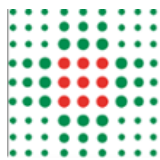
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0057295_2025_Lettera_firmata.pdf:	Reverberi Lucia	B893860D6807EA76AC46B77A41B8285D1 5951C5DADBDBCE05C83634527CE2E86



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA SUD EST

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot. 04/08/2025.0140390.U - TRADEBE Chimica Srl - domanda M.N.S. AIA3
mar. 2025 - ricircolo R2 propri rifiuti decadenti - RICHIESTA PARERE/RELAZIONE
TECNICA

In riferimento alla domanda di modifiche non sostanziali dell'AIA pervenuta in data 14.05.2025 ns. prot.
34845 relativa in particolare a:

possibilità di trattare i propri rifiuti decadenti che abbiano caratteristiche tali da poter essere valorizzati nel
processo di distillazione, qualora gli stessi siano classificati con codici EER già previsti in autorizzazione;

vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e le integrazioni pervenute in data 15.07.2025 ns. prot.
51441,

tenuto altresì conto dei chiarimenti forniti dalla ditta durante la seduta di Conferenza dei Servizi del
28.07.2025 e nell'integrazione volontaria pervenuta in data 04.08.2025 ns. prot. 56872,

si esprime valutazione favorevole su quanto proposto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.